



Università
degli Studi di
Messina

LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 *“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”*;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato;
- VISTO** il D.R. 543/2024, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale - n. 22 del 15 marzo 2024, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro subordinato in tenure track “RTT”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, riservata ai soggetti di cui all’art. 14 comma 6-*septiesdecies* del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022, nel SC 05/I2 SSD BIO/19 (Microbiologia) presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali;
- VISTO** il D.M. 639/2024 con il quale sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie;
- VISTO** l’allegato B al D.M. 639/2024 con il quale sono state formulate le tabelle di corrispondenza e, nel caso specifico, il SC 05/I2 (ex D.M. 855/2015) viene denominato GSD 05/BIOS-15 e il SSD BIO/19 (Microbiologia) viene denominato SSD BIOS-15/A (Microbiologia);
- VISTO** il D.R. n. 1571/2024, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice della suddetta procedura nelle persone dei Professori:
Maria Teresa SCIORTINO (Componente designato) – Università degli Studi di MESSINA
Gino NACLERIO (Componente sorteggiato) - Università degli Studi del MOLISE
Alessandra POLISSI (Componente sorteggiato) - Università degli Studi di MILANO;
- VISTO** il DR n. 1962/2024 con il quale sono state accolte le dimissioni della Prof.ssa Maria Teresa SCIORTINO - quale membro designato della prefata Commissione giudicatrice – per incompatibilità con un candidato della procedura in argomento;
- RITENUTO** necessario dover procedere alla nomina di un nuovo componente designato;
- VISTA** la delibera del 22 luglio 2024 - prot. n. 93563/2024 - con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali approva a maggioranza la proposta di indicare, in sostituzione del componente dimissionario, il Prof. Giorgio GRIBAUDO dell’Università degli Studi di Torino, quale componente designato della suddetta procedura valutativa;
- VERIFICATO** il possesso del requisito di eleggibilità del membro designato, come previsto dall’art. 10,

comma 1, del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato;

DECRETA

Art.1 – La Commissione giudicatrice per la sottoindicata procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 (uno) contratti di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, co. 3, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, riservata ai soggetti di cui all'art. 14 comma 6-*septiesdecies* del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022, è così ricomposta:

Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali GSD 05/BIOS-15 (ex SC 05/I2) – SSD BIOS-15/A (ex SSD BIO/19) - Microbiologia			
Componente designato	Prof. Giorgio GRIBAUDO	PO	Università degli Studi di TORINO
Componenti sorteggiati	Prof. Gino NACLERIO	PO	Università degli Studi del MOLISE
	Prof.ssa Alessandra POLISSI	PO	Università degli Studi di MILANO

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla data del presente decreto di nomina, salvo proroga di 60 giorni eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore.

Il presente decreto è pubblicato sul portale d'Ateneo.

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti delle commissioni giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Decorso tale termine, non sono ammesse istanze di ricusazione, salvo che la causa sia sopravvenuta; in tal caso, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Il rigetto dell'istanza non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione.

L'istanza di ricusazione non sospende la procedura, salvo che il Rettore non rinvenga, ad un sommario esame, la manifesta fondatezza della stessa. In tale ipotesi, i lavori della Commissione verranno sospesi con decreto sino alla decisione sulla ricusazione.

Il presente decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell'Ateneo.

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Spatari